

trovato, e gli compagni troveranno quella Nave o quel Navilio, che a loro sarà stato tolto, loro lo possano pigliare & domandare per giustizia, & la giustizia ce la debba consegnare, & dare. Imperò mostrando loro che quella fusse per testimonii, o per scritte. Se imperò quello che comperata l' haverà, non possa mostrare instrumento che quello che la detta nave o navilio gli haverà venduta, avesse dalli compagni potere & luoco, che la potesse vendere, & farne a sua volontà: perche ciascuno si guardi, & debba guardare, come comprerà Nave, e come nò: percioche danno alcuno non gli possa intervenire. Imperò se lui la vendesse per vecchiezza, che la nave o il navilio avesse, o imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli ci havessero fatto per necessità di cose, che fussero necessarie alla nave o navilio, quello che patrone fusse non è tenuto se non in tanto, come nel capitolo già detto di sopra.

S P I E G A Z I O N E.

VENENDO il Padrone la Nave senza licenza de' Partecipi, o della maggior parte, dee rendere a quelli il prezzo, dando a ciascuno la porzione, ed essi ricusando di riceverla, dee restituir loro la Nave venduta, o un'altra dell' istessa valuta col guadagno, che la Nave venduta potrebbe aver fatto, e non potendosi accordare fra loro, sarà rimessa la differenza al giudizio di due uomini dabbene. Ma vendendola come sopra, e alla maggior parte de' suddetti Partecipi piacendo poi tal vendita, dovrà il Padrone restituir a ciascuno di loro solamente il prezzo ricavato, secondo la loro porzione.

Se dopo vendita la Nave, invece di renderne conto a Partecipi, andrà il Padrone in altre parti, ritornato che sarà, dee restituir loro oltre le porzioni, che avessero nella Nave, anche tutto il guadagno, che col loro giuramento affermeranno aver potuto in quel tempo guadagnar quella Nave; e non avendo di che pagare debba il Padrone essere carcerato infinchè paghi.

In caso poi che non sia trovato il Padrone, che avrà vendu-